

**CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO  
ACCESSORIO DEL PERSONALE CREA APPARTENENTE AI LIVELLI I-III**

**ANNO 2022**

Il giorno 14 luglio 2022 in videoconferenza su Teams

tra

la Delegazione di parte pubblica del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), composta dal Presidente, Prof. Carlo Gaudio e dal Direttore Generale, Dott. Stefano Vaccari,

e

I Sigg.

Giampiero Golisano per la FLC CGIL

Stefania Luzzi Conti per la CISL SCUOLA

Mario Finoia per la FED. UIL SCUOLA RUA

Clara Fares per la SNALS CONFISAL

Giovanni Dal Monte per la FED. GILDA UNAMS

rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria,

**in sede di contrattazione integrativa**

**VISTI** i CC.NN.LL vigenti per il comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione e il CCNL 19.4.2018 comparto "Istruzione e ricerca";

**VISTO** il CCNL 3 marzo 1998 – II b.e., Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali, ed in particolare la Sezione II;

**TENUTO CONTO** che ai sensi delle sopra richiamate disposizioni contrattuali le indennità da corrispondere al personale appartenente ai livelli I–III, a titolo di trattamento accessorio sono: **a)** indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 – CCNL 5.3.98); **b)** indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 – CCNL 5.3.98);

**VISTO** l'art. 23 comma 2 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, secondo cui, "a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento

economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”;

**VISTO** l'art. 11 del D.L. 14/12/2018, n. 135 recante “adeguamento dei fondi destinati al trattamento economico accessorio del personale dipendente della pubblica amministrazione”, in vigore dal 13 febbraio 2019;

**VISTA** in particolare la lett. b) del predetto art. 11, secondo cui il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento “alle risorse previste da specifiche disposizioni normative a copertura degli oneri del trattamento economico accessorio per le assunzioni effettuate, in deroga alle facoltà assunzionali vigenti, successivamente all'entrata in vigore del citato articolo 23”;

**VISTO** l'art.1 comma 673 della legge del 27.12.2017, n. 205 (legge di stabilità 2018) che ha destinato le risorse necessarie per consentire al CREA la realizzazione del piano di stabilizzazione del personale precario, da operare ai sensi dell'art.20 del D.lgs. del 25 maggio 2017, n. 75;

**VISTO** l'articolo 3 comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n.113 che stabilisce che “*I limiti di spesa relativi al trattamento economico accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, possono essere superati, secondo criteri e modalità da definire nell'ambito dei contratti collettivi nazionali di lavoro e nei limiti delle risorse finanziarie destinate a tale finalità*”;

**VISTO** l'articolo 1 comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022) che stabilisce che al fine di dare attuazione al suddetto articolo 3, comma 2 del decreto legge 9 giugno 2021, n.80, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalità nel 2021 dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari del 2018 da determinare con le modalità previste dal medesimo articolo 1, comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);

**TENUTO CONTO** che ad oggi non sono noti i criteri per procedere all'eventuale incremento del Fondo in attuazione del succitato articolo 1 comma 604 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234;

**TENUTO CONTO** della previsione della consistenza del fondo tendenziale del trattamento accessorio del personale di ruolo appartenente ai livelli I-III per l'anno 2022 per un importo pari ad € **481.491,30**, salvo l'esito del controllo ex art. 40-bis del D.lgs. n. 165/2001;

**VISTO** l'art. 83 del CCNL del 19.04.2018 ed in particolare il comma 1 secondo cui “*Gli Enti di ricerca possono stipulare contratti individuali per l'assunzione di personale a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 36 del d.lgs. n.165/2001 e, in quanto compatibili, degli articoli 19 e seguenti del d.lgs. n.81/2015, nonché dei vincoli finanziari previsti dalle vigenti disposizioni*”;

**VISTO** l'art. 25 del D.lgs. 15-6-2015 n. 81 secondo cui “*Al lavoratore a tempo determinato spetta il trattamento economico e normativo in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato, sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a tempo determinato*”.

**RAVVISATA** la necessità, in ragione delle sopra citate disposizioni, di determinare i criteri per l'erogazione delle indennità a titolo di trattamento accessorio al personale dell'Ente assunto con contratti di lavoro a tempo determinato;

**CONSIDERATO** che le risorse complessive destinate a finanziare il trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato dei livelli I-III non costituiscono un "fondo" ma gravano sulle risorse utilizzate per le assunzioni a tempo determinato;

**RITENUTO** di dover determinare le risorse annualmente destinate alla corresponsione delle indennità nell'ambito del trattamento accessorio sulla base degli importi unitari delle diverse voci corrisposte al medesimo titolo al personale a tempo indeterminato;

**RITENUTO** altresì che l'erogazione delle predette voci relative al trattamento accessorio debba avvenire in maniera proporzionata alla durata del contratto a termine;

**TENUTO CONTO** dei valori di riferimento dell'indennità oneri specifici come indicati nell'allegato 1 al presente accordo che ne costituisce parte integrante;

**VISTA** l'ipotesi di CCI sottoscritta dalla delegazione di parte pubblica e dalla delegazione sindacale in data 15 febbraio 2022 relativa al trattamento accessorio del personale CREA appartenente ai livelli I-III per l'anno 2022;

**VISTA** la consistenza del fondo del trattamento accessorio del personale appartenente ai livelli I-III per l'anno 2022, pari ad € 481.491,30, così come risulta asseverato dal Collegio dei Revisori dei Conti nel verbale n. 4 della seduta del 9 maggio 2022, con il quale il predetto Organo ha verificato positivamente la compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.lgs. 165/2001;

**CONCLUSA** con esito positivo la verifica congiunta da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica (nota DFP 0054121 – P - del 06.07.2022) e del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato (nota MEF-RGS n. 188653 del 06.07.2022) in merito alla compatibilità economico-finanziaria ai sensi dell'art. 40-bis, comma 2 e dell'art. 40 comma 3-quinquies del D.lgs. 165/2001;

**RITENUTO** necessario procedere alla stipula del contratto integrativo relativo alla consistenza del fondo accessorio del personale appartenente ai livelli I-III per l'anno 2022 e ai criteri di utilizzo dello stesso, come da Ipotesi sottoscritta il 15.02.2022,

## CONVENGONO SU QUANTO SEGUE

### Articolo 1 – PERSONALE ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO

per le ragioni di cui in premessa le risorse riferite al trattamento accessorio per l'anno 2022, fatti salvi eventuali incrementi derivanti dal rinnovo del CNL e da disposizioni legislative, pari ad € **481.491,30** sono così ripartite:

Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)	€ 470.028,85
---	--------------

Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)	€ 11.408,45
<b>TOTALE</b>	<b>€ 481.491,30</b>

I criteri di erogazione degli emolumenti relativi alle indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo e di direzione di strutture di particolare rilievo (artt. 8 e 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997) sono i seguenti:

**Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)**

<b>Prestazione svolta</b>	<b>Parametri</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– coordinatore/responsabile di progetto;</li> <li>– autore o coautore di pubblicazione scientifica o divulgativa;</li> <li>– autore (inventore o costituente) di brevetto o privativa vegetale;</li> <li>– responsabile di attività di controllo e certificazione obbligatorie;</li> <li>– responsabile amministrativo;</li> <li>– responsabile di procedimento;</li> <li>– dipendente con poteri di firma che impegni l'Ente verso l'esterno;</li> </ul>	1,20 punti
<ul style="list-style-type: none"> <li>– responsabile di attività specifica;</li> <li>– responsabile di iscrizione di varietà vegetale in un registro varietale;</li> <li>– responsabile di unità operativa di progetto o di apparecchiature di laboratorio;</li> <li>– applicazione di metodologie analitiche;</li> <li>– responsabile/coordinatore di Ufficio;</li> <li>– incarichi in rappresentanza del CREA;</li> <li>– coordinatore / presidente di gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli tecnici;</li> </ul>	1,10 punti
<ul style="list-style-type: none"> <li>– organizzazione di convegni, seminari, workshop;</li> <li>– docente in corsi organizzati dal CREA;</li> <li>– supporto ad organismi collegiali;</li> <li>– partecipante a gruppi di lavoro, commissioni, comitati e tavoli tecnici;</li> <li>– tutoraggio e referaggio.</li> </ul>	1 punto
<ul style="list-style-type: none"> <li>– prestazione lavorativa effettuata in regime di missione in rappresentanza dell'Ente.</li> </ul>	0,6 punti

Gli incarichi di responsabilità devono essere conferiti con apposito provvedimento, ordine di servizio o lettera di incarico o atto equivalente.

L'espletamento di una delle prestazioni specificate in tabella verrà autocertificato dai dipendenti, secondo le indicazioni fornite dall'amministrazione.

Ai ricercatori e tecnologi, sulla base alle autocertificazioni presentate, viene attribuito il parametro corrispondente alla prestazione svolta. Nella autocertificazione i ricercatori e tecnologi dovranno evidenziare le responsabilità aggiuntive e specifiche, rispetto alle attività ordinarie del profilo di appartenenza, correlate alle attività espletate. Nel caso di più prestazioni con parametri diversi viene considerato il parametro più alto.

L'amministrazione provvederà, anche per il tramite dei Direttori dei Centri di ricerca, ad effettuare le verifiche sulle autocertificazioni presentate, ai sensi del DPR n. 445/2000.

Come previsto dall'art 8 del CCNL 13/5/2009 comparto ricerca – quadriennio normativo 2006/2009, l'indennità viene corrisposta per 13 mensilità per un importo complessivo annuo pari a **euro 281,13** e successivamente si procederà al conguaglio degli importi liquidati sulla base degli esiti della ricognizione circa le prestazioni effettivamente svolte.

**Criteria di ripartizione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997).**

La remunerazione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo verrà attribuita ai responsabili incaricati delle aziende situate presso i Centri di ricerca.

L'indennità attribuita al responsabile incaricato verrà determinata in base al diverso livello di complessità delle aziende, a sua volta individuato considerando l'estensione delle superfici aziendali, il personale in servizio a qualunque titolo presso l'azienda stessa, nonché l'ordinamento culturale prevalente dell'azienda, in base ai seguenti parametri:

**PARAMETRO 1: ESTENSIONE IN ETTARI DELL'AZIENDA**

<b>ESTENSIONE IN ETTARI</b>	<b>LIVELLO DI COMPLESSITA'</b>
<b>Da 1 a 50</b>	<b>1</b>
<b>Da 51 a 150</b>	<b>1,2</b>
<b>Da 151 a 250</b>	<b>1,4</b>
<b>Da 251 a 600</b>	<b>1,7</b>
<b>Maggiore di 600</b>	<b>2</b>

**COEFFICIENTE DI CORREZIONE CULTURALE FUNZIONALE AD OTTENERE L'ESTENSIONE AZIENDALE CORRETTA**

L'estensione aziendale corretta, che tiene in considerazione la complessità degli ordinamenti culturali presenti in ciascuna azienda, è calcolata moltiplicando la superficie della stessa (parametro 1) per il coefficiente di correzione culturale determinato in base all'ordinamento culturale prevalente dell'azienda, alla luce della tabella che segue:

<b>ORDINAMENTI COLTURALI PREVALENTI DELLE AZIENDE DI RICERCA DEL CREA</b>	<b>COEFFICIENTE DI CORREZIONE COLTURALE (%)</b>
<b>Seminativi</b>	<b>1,00</b>
<b>Colture arboree da legno</b>	<b>1,10</b>
<b>Colture arboree da frutto</b>	<b>1,15</b>
<b>Colture orticole / floricole in pieno campo</b>	<b>1,20</b>
<b>Colture orticole / floricole in serra</b>	<b>1,25</b>
<b>Colture cerealicole / foraggere per uso zootecnico *</b>	<b>1,30</b>

\* aziende provviste di allevamenti zootecnici

#### **PARAMETRO 2: NUMERO DEI DIPENDENTI:**

<b>NUMERO DIPENDENTI</b>	<b>LIVELLO DI COMPLESSITA'</b>
<b>Da n. 1 a 5</b>	<b>1</b>
<b>Da n. 6 a 10</b>	<b>1,2</b>
<b>Da n. 11 a 15</b>	<b>1,4</b>
<b>Da n. 16 a 20</b>	<b>1,6</b>
<b>Maggiore di n. 20</b>	<b>2</b>

Il livello di complessità totale di ciascuna azienda è calcolato sommando i livelli di complessità attribuiti, rispettivamente, ai parametri “*estensione aziendale corretta*” e “*personale in servizio*”. In particolare, la complessità totale di ciascuna azienda, oscillante nel range 1-4,60, identificherà il numero di “quote” spettanti a ciascuna di esse. L'importo di ciascuna quota sarà poi calcolato dividendo la somma delle quote di tutte le aziende per l'ammontare delle risorse destinate alla remunerazione Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)

L'indennità corrisposta a ciascun responsabile si otterrà moltiplicando l'importo della singola quota per il livello di complessità totale di ciascuna azienda.

L'importo massimo che potrà essere corrisposto in caso di direzione di più aziende è pari all'importo corrispondente al coefficiente di complessità di 4,60.

Ai fini della corresponsione della suddetta indennità non verranno prese in considerazione:

- le aziende aventi una “*estensione aziendale corretta*” inferiore ai 5 ettari;
- le aziende provviste soltanto di cantine sperimentali.

Inoltre, non saranno prese in considerazione le aziende i cui responsabili sono anche Direttori dei centri in quanto l'indennità di direzione da essi percepita già comprende la suddetta responsabilità di direzione delle aziende.

#### **Articolo 2 – PERSONALE ASSUNTO A TEMPO DETERMINATO**

**Indennità per oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo (art. 8 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997)**

- L'erogazione dell'indennità oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo avverrà secondo i medesimi criteri previsti all'articolo 1.
- Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità oneri specifici connessi all'esercizio dell'attività di ricercatore e tecnologo vengono erogate sulla base degli importi medi corrisposti nell'ultimo triennio disponibile (anni 2018/2020) al personale a tempo indeterminato in corrispondenza delle quattro fasce di coefficienti previsti, salvo il coefficiente di valore più basso che, in analogia a quanto previsto per il personale a tempo indeterminato, viene elevato a 0,6 corrispondente ad una indennità di euro 286,29:

<b>Coefficiente</b>	<b>Valore indennità (€)</b>
Coefficiente 0,6	286,29 €
Coefficiente 1	474,97 €
Coefficiente 1,1	522,43 €
Coefficiente 1,2	569,96 €

- Come previsto dall'art 8 del CCNL 13/5/2009 comparto ricerca – quadriennio normativo 2006/2009, l'indennità viene corrisposta per 13 mensilità, rapportate all'effettiva durata del contratto a termine, per un importo complessivo annuo pari a **euro 286,29**, determinato considerando il parametro più basso; si procederà al conguaglio degli importi liquidati sulla base degli esiti della ricognizione circa le prestazioni effettivamente svolte.
- Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato per la realizzazione di progetti di ricerca, la predetta indennità deve essere prevista nel piano finanziario del progetto approvato, al fine di assicurare l'ammissibilità della correlata spesa da parte dell'Ente finanziatore del progetto.

**Indennità di direzione di strutture di particolare rilievo (art. 9 CCNL 5/3/1998, Area VII, 1994-1998, b.e. 1996-1997).**

- L'erogazione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo avverrà secondo i medesimi criteri previsti all'articolo 1.
- Le risorse destinate alla corresponsione dell'indennità di direzione di strutture di particolare rilievo vengono erogate sulla base degli importi corrisposti nell'ultimo triennio disponibile (anni 2018/2020) al personale a tempo indeterminato, considerando la complessità totale di ciascuna azienda, oscillante nel *range* 1-4,60.
- L'importo annuo minimo dell'indennità, corrispondente al coefficiente 1, è pari ad € **318,17**, equivalente alla media degli importi minimi annui corrisposti al personale a tempo indeterminato nel triennio 2018/2020.

**Articolo 3 – TEMPI DI ESECUZIONE DEL C.C.I.**

L'Amministrazione si impegna ad adottare il provvedimento di liquidazione relativo all'erogazione delle indennità di cui al presente contratto collettivo integrativo entro trenta giorni dalla conclusione delle procedure previste dall'articolo 40 bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Il presente contratto collettivo integrativo è approvato con modalità telematica.

LA DELEGAZIONE DI  
PARTEPUBBLICA:

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

F.to Carlo Gaudio

FLC CGIL

F.to Giampiero Golisano

F.to Stefano Vaccari

CISL SCUOLA

F.to Stefania Luzzi Conti

FED UIL SCUOLA RUA

F.to Mario Finoia

SNALS CONFSAL

F.to Clara Fares

FED. GILDA UNAMS

F.to Giovanni Dal Monte